

55.
Ass. Scardi



55
1599. 15/04

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

(PROVINCIA DI BARI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Originale)

- ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNLE
 ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNLE

VERBALE N° 29 DEL 24/02/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DEL PATROCINIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.

L'anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 12,00 in Acquaviva delle Fonti (BA), nel palazzo comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa **Maria Filomena DABBICCO**, con i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 29/07/2009 in G.U. n° 195 del 24/08/2009 e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI,


PROCEDE AD ESAMINARE

la proposta di deliberazione del Dirigente del Servizio AA.GG. - di seguito integralmente trascritta - su cui, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica.

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.~~
Dott.ssa Maria S. COLAMONICO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO Che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 122 del 29/11/1995, venne approvato il nuovo Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
- Che, stante la vetustà del predetto regolamento ed al fine di attualizzarne i contenuti, regolamentando anche il Patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale, il Dirigente del Settore AA.GG. e Servizi Sociali, ha predisposto un nuovo "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del comune di Acquaviva delle Fonti";

VISTO il Regolamento di cui sopra composto da n° 24 articoli, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 303/13.1/EE.LL. del 10/01/2007 della Prefettura di Bari, nella quale si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (1^a Sezione, 15/10/2003, n. 2955) per chiarire che, sotto il profilo della legittimità, nei confronti del commissario straordinario non ricorrono i limiti alla potestà deliberativa stabiliti per il consiglio comunale dall'art. 38, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, bensì solo l'opportunità di operare, caso per caso, una specifica valutazione comparativa tra la rilevanza e l'urgenza dell'interesse pubblico da tutelare con l'emanazione dell'atto e la esigenza di non precludere o comunque vincolare le scelte discrezionali degli organi neoeletti;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, ricorrono le condizioni di opportunità ed urgenza dell'interesse pubblico, stanti le sempre più numerose richieste di sovvenzionamenti e del Patrocinio Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, dalla Dott.ssa Maria S. COLAMONICO, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DEL PATROCINIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e composto da n° 24 articoli;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento sostituirà quello precedente approvato con deliberazione consiliare n° 122 del 29/11/1995, ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- 3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 267/2000.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DEL PATROCINIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

INDICE

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Contributi

Art. 3 - Sussidi (concorsi finanziari)

Art. 4 - Ausili finanziari

Art. 5 - Vantaggi economici

Art. 6 - Patrocinio

Art. 7 - Stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Art. 8 - Destinatari

CAPO II: Caratteristiche, principi e criteri di erogazione delle sovvenzioni

Art. 9 - Caratteristiche delle sovvenzioni

Art. 10 - Attività iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Art. 11 - Principi per l'individuazione delle attività, iniziative e prestazioni sovvenzionabili

Art. 12 - Criteri

Art. 13 - Applicazione dei principi e dei criteri

CAPO III: Procedure per il conseguimento delle sovvenzioni

Art. 14 - Presentazione delle richieste

Art. 15 - Procedure per la concessione delle sovvenzioni

Art. 16 - Competenza per la concessione delle sovvenzioni

Art. 17 - Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni

Art. 18 - Decadenza dal beneficio della sovvenzione

CAPO IV: Erogazioni per conto terzi

Art. 19 - Disposizioni in ordine al obblazioni di cose mobili e denaro da erogare per conto terzi

CAPO V: Principi e procedure per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Art. 20 - Principi per l'individuazione delle iniziative patrocinabili

Art. 21 - Procedura per la concessione del patrocinio

Art. 22 - Autorizzazione all'utilizzo dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

CAPO VI: Disposizioni finali

Art. 23 - Albo dei beneficiari delle sovvenzioni concesse

Art. 24 - Rinvio ed entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni: contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i principi e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del **COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI**.

Art. 2

Contributi

1. I contributi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare lo svolgimento di iniziative di interesse collettivo, assumendo a carico dell'Ente l'obbligazione di corrispondere una somma per un determinato numero di anni, non superiore a tre.
2. L'Amministrazione Comunale definisce la somma complessiva da attribuire, con il provvedimento di concessione del contributo.
3. L'ammontare del contributo è fissato dall'Amministrazione concedente seguendo i criteri stabiliti nel Capo II del presente Regolamento.

Art. 3

Sussidi

1. I sussidi sono erogazioni di denaro conferite in unica soluzione ai soggetti destinatari per agevolare la realizzazione di determinate iniziative.
2. L'ammontare del sussidio è fissato dall'Amministrazione concedente seguendo i criteri stabiliti dal Capo II del presente Regolamento.

Art. 4

Ausili finanziari

1. Gli ausili finanziari consistono in erogazioni di denaro diverse dalle sovvenzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5

Vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro a favore dei destinatari mediante la riduzione degli oneri previsti per la concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, assunzione di oneri a carico dell'Amministrazione per facilitare la buona riuscita dell'iniziativa (stampa di inviti, di locandine, di manifesti, di dispense e cataloghi, spedizione di inviti e di materiale pubblicitario, trasporto di materiale dato in uso, ecc...), acquisto di prodotti di determinate categorie di operatori e simili.
2. Le riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art. 6

Patrocinio

1. Il patrocinio esprime l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico della iniziativa proposta ed è concesso con le procedure previste dal Capo V del presente Regolamento.

Art. 7

Stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

1. Come enunciato dall'articolo 1, comma 4, dello Statuto, lo stemma del **COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI** è quello approvato e riconosciuto con provvedimento del 21.1.1962 n. 61 del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed inserito nel libro araldico degli Enti

me

morali.

2. Lo stemma e il logo del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, quale denominazione dell'Ente, rappresentano l'immagine dell'Ente stesso; la loro riproduzione ed il loro utilizzo, sono consentiti nei casi e secondo le procedure previste dal Capo V del presente regolamento.

Art. 8

Destinatari

1. La concessione delle sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI previsti dal presente Regolamento è accordata a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone ed enti pubblici e privati che, in prosieguo, saranno indicati con il termine "destinatari".

CAPO II

CARATTERISTICHE, PRINCIPI E CRITERI DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 9

Caratteristiche delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nelle forme di cui ai precedenti articoli, fermo restando i criteri di assistenza economica a favore degli utenti dei servizi sociali comunali, hanno le seguenti caratteristiche:

a) erogabilità della somma di denaro o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione della eventuale iniziativa o allo svolgersi delle eventuali attività per le quali le provvidenze siano state stabilite nel provvedimento di concessione;

b) irripetibilità dei benefici, sempreché l'iniziativa o l'attività sia stata realizzata nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione concedente;

c) esercitabilità, da parte dell'Amministrazione Comunale:

- del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;

- del controllo, nel corso dello svolgimento, dell'iniziativa o della attività sovvenzionata;

- della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;

d) apponibilità, nell'ambito dell'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 10

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono usufruire di sovvenzioni da parte del Comune le iniziative attinenti alle finalità ed ai principi direttori dello Statuto del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI e/o a programmi e/o progetti dell'Amministrazione Comunale in ambito istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico.

Art. 11

Principi per l'individuazione delle attività, iniziative e prestazioni sovvenzionabili

1. Le sovvenzioni sono attribuite, con apposito provvedimento, nel rispetto dei seguenti principi ed indicazioni:

a) considerazione prioritaria all'attinenza a piani, programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla promozione istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifica, artistica, storica, educativa, turistica, sportiva, ambientale ed economica della comunità acquavivese;

b) accertata significativa rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifica, artistica, storica, educativa, turistica, sportiva, ambientale ed economica della comunità acquavivese;

c) congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire.



[Handwritten signature]

Art. 12

Criteri

1. Nella concessione delle sovvenzioni, di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A) tiene conto:

- a) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
- c) della capacità organizzativa, della persona o ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative;
- d) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;

B) per le attività continuative valuta:

- a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- b) il rendiconto delle spese e delle entrate;

C) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti valuta:

- a) il livello di partecipazione;
- b) i soggetti raggiunti;
- c) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti di ingresso;
- d) i contributi di enti pubblici o privati; le quote di iscrizione, qualora si tratti di corsi o iniziative.

Art. 13

Applicazione dei principi e dei criteri

1. La sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 sono valutate dalla Giunta Comunale, che esamina le istanze di sovvenzione a conclusione dell'istruttoria preventiva svolta dai competenti Uffici.

2. Tali Uffici, nel contesto della relazione da rassegnare alla Giunta Comunale, effettuano, sulla base delle direttive fissate dal presente Regolamento, una prima disamina delle condizioni stesse, indicando se nel Piano Esecutivo di Gestione sussista lo stanziamento delle risorse finanziarie attinenti alla specifica spesa.

CAPO III

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Art. 14

Presentazione delle richieste

1. La richiesta di sovvenzione deve essere presentata al COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, per le attività a carattere continuativo entro il 30 giugno di ogni anno e per le attività a carattere occasionale almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa, salvo casi di particolare comprovata urgenza per i quali l'organo competente al rilascio, d'intesa con la Giunta Comunale, riterrà di poter ammettere la domanda presentata oltre tale termine, avendo preventivamente ravvisato l'interesse della collettività alla realizzazione dell'attività da sovvenzionare.

2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni devono essere firmate dal loro Legale Rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente Regolamento.

3. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione nonché dalla dichiarazione con la quale il richiedente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e/o sensibili contenuti nella domanda ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento:

A) Per le sovvenzioni relative allo svolgimento di attività a carattere continuativo:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno di competenza e delle attività da svolgere nel semestre successivo;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
- c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

me

- d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano state assegnate all'organismo richiedente, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- e) estremi del codice fiscale e partita I.V.A., se richiesta dalle norme vigenti;
- f) dichiarazione attestante se l'ente o associazione agiscano o meno in regime d'impresa;
- g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora l'ente sia una società;
- h) indicazione della persona autorizzata alla riscossione per conto dell'ente o associazione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- i) eventuale motivata richiesta di acconti sull'importo della sovvenzione che non potranno, comunque, superare il 30% della medesima;
- l) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), h), i) devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente.

B) Per le sovvenzioni relative allo svolgimento di attività a carattere occasionale:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;
- b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto, ove esista;
- c) estremi del codice fiscale dell'ente e partita I.V.A., se richiesta dalle norme vigenti;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora l'ente sia una società;
- e) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
- f) eventuale motivata richiesta di acconti sull'importo della sovvenzione che non potranno, comunque, superare il 30% della medesima;
- g) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a), e), f) devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente.

4. Sempre che non sia intervenuta alcuna variazione, con espressa attestazione, il richiedente o, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Legale Rappresentante possono dichiarare che la documentazione richiesta o parte di essa è in possesso dell'Amministrazione Comunale individuandola specificatamente e indicando la circostanza nella quale la stessa è stata prodotta.

Art. 15

Procedura per la concessione delle sovvenzioni

1. L'istruttoria dell'istanza pervenuta all'Amministrazione Comunale, di competenza del dirigente dei servizi Sociali, Culturali, Sportivi e/o di Promozione Turistica, consiste:

- a) nell'accertamento della completezza della domanda;
- b) nell'espletamento degli incombeni di cui al precedente articolo 13;
- c) nel predisporre la determinazione dirigenziale di concessione della sovvenzione, nel cui ambito dovrà essere riportato quanto espresso dalla Giunta Comunale, in occasione della valutazione di cui all'articolo 13, comma 1; in tal caso, tali Uffici provvederanno, altresì, al compimento delle procedure di cui al successivo articolo 17 e, qualora si verificchino le fattispecie di cui all'articolo 18, all'espletamento degli incombeni ivi previsti.

2. Il Dirigente del competente Ufficio, ogni 6 (sei) mesi, trasmette al Presidente del Consiglio Comunale l'elenco delle rispettive determinazioni di concessione, di modifica e di decadenza delle sovvenzioni.

Art. 16

Competenza per la concessione delle sovvenzioni

1. Una volta esaurite le procedure, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e successivamente alla valutazione della Giunta Comunale, prevista dall'articolo 13, comma 1, le sovvenzioni sono attribuite con determinazione dirigenziale, nel cui ambito deve essere esplicitato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c).



me

2. Il destinatario della sovvenzione è tenuto ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.
3. In ogni caso, l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.
4. La concessione delle sovvenzioni è accordata a condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati. Nell'ipotesi di parziale realizzazione dell'iniziativa o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
5. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

Art. 17

Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni

1. Gli Uffici competenti provvederanno:
 - a) a dare comunicazione ai richiedenti delle decisioni assunte circa la richiesta di sovvenzione; in caso negativo, il diniego dovrà essere motivato;
 - b) a richiedere al Settore Affari Economico Finanziari il versamento dell'importo della sovvenzione, previa verifica della documentazione presentata ai sensi del successivo comma 2;
 - c) a trasmettere al Settore Affari Economico Finanziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine dell'aggiornamento dell'Albo di cui al successivo articolo 23, l'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte, l'ammontare delle somme erogate, nonché delle disposizioni di legge sulla base delle quali ha avuto luogo l'erogazione; tale trasmissione deve essere effettuata su supporto sia cartaceo che informatico.
2. A conclusione dell'iniziativa od attività, il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della stessa, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:
 - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - c) indicazione delle eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e di privati.



Art. 18

Decadenza dal beneficio della sovvenzione

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione, concessa a norma del presente Regolamento, i destinatari che:
 - a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma oggetto del provvedimento di cui al precedente articolo 16;
 - b) non presentino la documentazione di cui al comma 2 del precedente articolo 17, nel termine ivi prescritto, senza giustificato motivo.
2. La dichiarazione di decadenza, di cui al precedente comma, è formalizzata con determinazione dirigenziale, dopo aver invitato formalmente il destinatario a fornire giustificazioni circa il mancato adempimento di quanto previsto dal programma oggetto del provvedimento e previa comunicazione alla Giunta Comunale.

CAPO IV EROGAZIONI PER CONTO TERZI

Art. 19

Disposizioni in ordine ad oblazioni di cose mobili e denaro da erogare per conto terzi

1. Ove l'Amministrazione Comunale abbia accettato oblazioni o lasciti di cose mobili e denaro con la condizione che siano da consumarsi integralmente mediante erogazione a determinati "destinatari", procede all'erogazione in favore dei "destinatari" indicati dal disponente, secondo i criteri posti da quest'ultimo, a condizione che detti criteri siano conformi alla legge.

2. Qualora uno o più destinatari rifiutino l'erogazione di loro spettanza, la Giunta Comunale, sentito il disponente se in vita, esprime il proprio indirizzo circa la devoluzione degli importi agli altri "destinatari", in proporzione alla loro quota. In mancanza di altri accipienti, le quote residue sono destinate ad interventi aventi analoghe finalità.

CAPO V

PRINCIPI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Art. 20

Principi per l'individuazione delle iniziative patrocinabili

1. Il patrocinio è concesso, con apposito provvedimento, per singole iniziative e mai a tempo indeterminato, nel rispetto dei seguenti principi ed indicazioni:

a) le iniziative devono svolgersi nell'ambito del territorio del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI; in via eccezionale, l'iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio cittadino, a condizione che la stessa rivesta caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge e che sia direttamente ricollegabile al Comune di Acquaviva delle Fonti;

b) le iniziative devono essere attinenti alle finalità ed ai principi generali stabiliti dallo Statuto del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI e/o a programmi e/o progetti fissati dall'Amministrazione Comunale in ambito istituzionale, morale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico.

Art. 21

Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco, acquisito il parere preventivo della Giunta Comunale. A seguito di tale concessione il destinatario appone sul materiale illustrativo dell'iniziativa la dicitura "con il patrocinio del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI".

2. L'istanza per la concessione del patrocinio deve essere inoltrata al Sindaco e presentata non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'effettuazione della relativa iniziativa. L'istanza deve contenere gli elementi dai quali si possa ricavare l'osservanza dei principi e delle indicazioni di cui al precedente articolo 20 nonché la dichiarazione con la quale il richiedente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali e/o sensibili contenuti nella domanda ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le istanze degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, firmate dal Legale Rappresentante degli stessi.

Gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni private devono allegare all'istanza i seguenti documenti:


1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 2) certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei componenti del Consiglio direttivo o altro organo di direzione diversamente denominato, previsto dallo statuto dell'ente o istituzione.

4. La concessione del patrocinio implica l'autorizzazione all'uso dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, il cui utilizzo è meglio precisato dal successivo articolo 22, comma 2.

5. L'istruttoria delle istanze di concessione del patrocinio del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI è di competenza dell'Ufficio SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI E/O DI PROMOZIONE TURISTICA, che provvederà a rispondere ai richiedenti, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai prescritti documenti. L'eventuale richiesta di integrazione di documenti mancanti, incompleti o scaduti di validità sospende i termini sopraindicati.

6. Il diniego del patrocinio dovrà essere adottato con provvedimento motivato del Sindaco, previo parere della Giunta Comunale e comunicato ai richiedenti dall'Ufficio di cui al precedente comma.

7. La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per altre iniziative o per la stessa iniziativa ripetuta periodicamente.



Art. 22

Autorizzazione all'utilizzo dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

1. La concessione del patrocinio implica anche l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, che deve comparire sul materiale informativo delle iniziative e, in particolare, su:

- ⌘ manifesti, locandine, pieghevoli, cataloghi, pubblicazioni, striscioni e standardi;
- ⌘ inviti, comunicati stampa, carta intestata;
- ⌘ inserzioni pubblicitarie e materiali affini.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Albo dei beneficiari delle sovvenzioni concesse

1. L'Amministrazione Comunale istituisce, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'Albo dei soggetti cui sono state erogate sovvenzioni.
2. L'ufficio dei Servizi Sociali provvede, sulla base degli elenchi, trasmessi dagli Uffici competenti ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 17 - comma 1 - lettera c) -, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'Albo, che, entro il 31 marzo, di ogni anno viene trasmesso alla Segreteria.
3. L'Albo, formato e trasmesso su supporto sia cartaceo che informatico, è depositato presso la Segreteria e può essere consultato da ogni cittadino. La Segreteria provvede, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, a dare informazione di tale deposito.

Art. 24

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e dei Regolamenti che disciplinano l'attività del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di C.C. n.122 del 29/11/1995, ad eccezione del capo VI (assistenza e sicurezza sociale) che resta in vigore sino a nuova previsione regolamentare.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Filomena VABBICCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 31 MAR, 2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 26/7/2000);

Dalla residenza comunale, li 31 MAR, 2010

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

~~IL MESSO COMUNALE~~
Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 31 MAR, 2010

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000);

Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n° _____ in data _____

E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 31 MAR, 2010 al 15 APR, 2010

Dalla residenza comunale, li 15 APR, 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI